



COMUNE DI SAMARATE

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

In vigore dal 1° Gennaio 2012

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28-9-2012

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 Presupposto dell' Imposta Municipale Propria e soggetti passivi
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Base imponibile e coefficienti moltiplicatori
- Art. 5 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni
- Art. 6 Aliquota dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 7 Pertinenze dell'abitazione principale
- Art.8 Detrazioni per l'immobile destinato ad abitazione principale
- Art. 9 Unità immobiliari tenute a disposizione e altri immobili
- Art. 10 Compartecipazione erariale all'IMU – la quota statale dell'imposta
- Art. 11 Fabbricati Rurali
- Art. 12 Riduzione per i terreni agricoli
- Art. 13 Immobili assimilati all'abitazione principale
- Art. 14 Applicazione facoltativa di aliquote ridotte
- Art. 15 Fabbricati inagibili e inabitabili
- Art. 16 Esenzioni

TITOLO II: VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

- Art. 17 Versamento e riscossione dell'imposta
- Art. 18 Importi minimi per i versamenti
- Art. 19 Versamento effettuato da un contitolare
- Art. 20 Dichiarazione IMU

TITOLO III: ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 21 Funzionario responsabile
- Art. 22 Attività di accertamento dell'IMU
- Art. 23 Sanzioni e interessi
- Art. 24 Contenzioso e strumenti deflattivi
- Art. 25 Riscossione coattiva
- Art. 26 Rimborsi
- Art. 27 Rimborso per dichiarata in edificabilità di aree
- Art. 28 Compensazione
- Art. 29 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 30 Ravvedimento operoso

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 Norme di rinvio
- Art. 32 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Samarate (Provincia di Varese) dell'**Imposta Municipale Propria** di cui all'**art. 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201**, convertito con modificazioni dalla **Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili.**
2. Il regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. L'Imposta Municipale Propria (IMP o IMU) è applicata a decorrere dall'anno 2012.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta:

- a) Per "**FABBRICATO**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- b) Per "**ABITAZIONE PRINCIPALE**" si intende l'immobile iscritto o inscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
- c) Per "**PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- d) Per "**AREA FABBRICABILE**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/3/2001, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

mediante l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno in cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

- e) Per "**TERRENO AGRICOLO**" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) al quale si rinvia.
2. Soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono il **proprietario** di fabbricati, **terreni agricoli** e **aree edificabili**, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il **titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie** sugli stessi.
 3. Nel caso di **concessione di aree demaniali**, soggetto passivo è il concessionario.
 4. Per gli **immobili**, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria**, (*leasing*) soggetto passivo è il **locatario**, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 5. E' considerato, altresì, soggetto passivo l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
 6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla propria quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali lo stesso si è protratto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Samarate relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4

BASE IMPONIBILE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1. La base imponibile è così determinata:

a) Fabbricati

La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria per i **fabbricati** iscritti in catasto, è costituita dal valore della rendita catastale risultante in catasto, **rivalutata del 5%**, applicando i **moltiplicatori** previsti dall'art. 13 - comma 4 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precisamente:

- **160** per i fabbricati classificati **nel gruppo catastale A** e nelle le categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie) e **C/7** (Tettoie chiuse od aperte), esclusa la categoria catastale A/10;

- **140** per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale B** e nelle categorie **C/3** (Laboratori per arti e mestieri), **C/4** (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro) e **C/5** (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro);
- **80** per i fabbricati classificati **nella categoria catastale A/10** (Uffici e studi privati);
- **80** per i fabbricati classificati nella **categoria catastale D/5** (Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro);
- **60** per i fabbricati di **gruppo catastale D** (fabbricati produttivi, opifici, alberghi etc..) esclusa la categoria D/5; tale moltiplicatore è elevato a **65 a decorrere dal 1° gennaio 2013**;
- **55** per i fabbricati classificati nella **categoria catastale C/1** (Negozi e botteghe).

b) Terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento**, un **moltiplicatore** pari a **135**.
2. Per i **coltivatori diretti** e **gli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a **110**.

c) Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.PR 6/6/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio, può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio di riferimento delle stesse; non si procede ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Al contribuente che abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune, non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

d) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stesso sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva alla data

di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedure di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19/4/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art.5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
2. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, nei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30/9/2012 che ha effetto dal 1° gennaio 2012.
4. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6

ALIQUOTA DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'imposta è dovuta anche per **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.**
2. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.** Ai fini del riconoscimento del requisito di abitazione principale deve, pertanto, coesistere il duplice presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.
3. L'art. 13 -comma 7 -del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede che l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze possa essere **ridotta allo 0,4%. I Comuni – conseguentemente - possono modificare la suddetta aliquota, sia in aumento che in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, cioè fissandola da un minimo del 2 per mille ad un massimo del 6 per mille (range compreso tra lo 0,2 % e lo 0,6 %).**
4. Il Comune di Samarate **nell'allegato A punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento,** ha stabilito la misura dell'aliquota da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

5. Non viene corrisposta sull'abitazione principale e relative pertinenze la quota IMU di competenza statale di cui all'art. 10 comma 1. Il gettito versato per l'abitazione principale e pertinenze dunque resta integralmente al Comune.

Art. 7

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per pertinenze all'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (magazzini e locali di deposito), **C/6** (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie), **C/7** (tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale; pertanto nel caso in cui il contribuente abbia più di una pertinenza per categoria, può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale una sola unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/6, C/2 o C/7.
2. **Nel caso in cui il contribuente sia possessore di due o più pertinenze della medesima categoria (ad esempio due autorimesse di categoria C6), viene considerata pertinenza all'abitazione principale quella con la rendita catastale più elevata.**
3. Alle pertinenze all'abitazione principale si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 8

DETRAZIONI PER L'IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. **I Comuni possono con delibera consiliare, elevare l'importo della detrazione base di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione, non può stabilire per le unità immobiliari tenute a disposizione, un'aliquota superiore a quella ordinaria (pari allo 0,76%).**
3. Il Comune di Samarate **nell'allegato A punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento**, ha stabilito la misura dell'aliquota da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
4. **Per gli anni 2012 e 2013** la detrazione di base di € 200,00 euro **è maggiorata di 50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e dunque l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00.
5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 4 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Art. 9

UNITA' IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE E ALTRI IMMOBILI

1. L'art. 13 -comma 6 -del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 stabilisce che **per tutti gli immobili** diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, **un'aliquota ordinaria di base dello 0,76%.**
2. **I Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare l'aliquota di base**, in aumento o in diminuzione, **sino a 0,3 punti percentuali**, con possibilità di definire un'aliquota che può variare da un massimo del 10,6 per mille (1,06%) al minimo del 4,6 per mille (0,46%).
3. **Il Comune di Samarate** nell'allegato A punto 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, **ha stabilito la misura dell'aliquota ordinaria di base da applicare a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le relative pertinenze modificando l'aliquota di base stabilita dalla legge nel precedente comma 1.**

Art.10

COMPARTECIPAZIONE ERARIALE ALL'IMU – LA QUOTA STATALE DELL'IMPOSTA

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili **ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota base dello 0,76 %.**
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
4. **Nell'allegato A al presente regolamento, colonna "ripartizione gettito tra Stato e Comune"**, è specificata per ogni fattispecie, la misura del gettito IMU di competenza comunale e di competenza statale.
5. **Le detrazioni di legge nonché le detrazioni e le riduzioni o modifiche di aliquota eventualmente deliberate dal Comune, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato** di cui al periodo di cui al punto 1.

Art.11

FABBRICATI RURALI

1. Sono fabbricati rurali strumentali quelli necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'art. 9, comma 3-bis, del D.L.557/1993, convertito, con modificazioni, in Legge n. 133/1994 e s.m.i., si applica un'aliquota ridotta al 2 per mille (0,2%).

2. **I Comuni, possono con deliberazione di Consiglio Comunale, ridurre ulteriormente la suddetta aliquota fino all'1 per mille (0,1%).**
3. Il Comune di Samarate **nell'allegato A punto 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento**, ha stabilito la misura dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
4. Non viene corrisposta sui **fabbricati rurali ad uso strumentale** la quota di competenza statale, **il gettito è pertanto di totale competenza del Comune.**
5. Per i **fabbricati rurali abitativi**, se destinati ad abitazioni principale del possessore, si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relativa detrazione.
6. Per i fabbricati rurali abitativi, non destinati ad abitazione principale, si applica l'aliquota ordinaria.
7. Tutti i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto terreni, devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 Novembre 2012. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta sulla base della rendita di unità similari già iscritte in catasto. L'IMU sarà considerata a titolo di acconto e il Comune provvederà al conguaglio dell'imposta dovuta a seguito dell'attribuzione della rendita definitiva.

Art.12

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.L. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000,00 euro e fino ad Euro 15.500,00;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino ad euro 25.500,00;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino ad euro 32.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltrechè rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso.
3. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui l e persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso n affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente .
4. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato.

Art.13

IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilati all'abitazione principale:
 - a) **Unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero**

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

b) Residenti all'estero

Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

Art. 14

**APPLICAZIONE FACOLTATIVA DI ALIQUOTE RIDOTTE
(solo se deliberate dal Comune)**

1. I Comuni, con deliberazione di consiglio comunale, **possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%** nei seguenti casi:
 - a. **per gli immobili locati;**
 - b. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi **dell'imposta sul reddito delle società (IRES);**
 - c. per **gli immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 917/1986 vale a dire gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli **che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.**
2. I Comuni **possono altresì ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38%** per gli immobili realizzati dalle imprese di costruzione e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano in ogni caso locati ed comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
3. Nel caso in cui il Comune deliberi in senso favorevole la riduzione di aliquota per le suddette fattispecie, resta fermo il versamento della quota di competenza statale ai sensi del predetto articolo 10. L'aliquota IMU di riferimento e le modalità di ripartizione del gettito tra Stato e Comune nelle suddette fattispecie, è specificata nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 15

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'IMU è ridotta del 50% della base imponibile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del DPR 06/06/2001 n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere c) e d), del DPR 06/06/2001 n. 380.
3. Il solo parere igienico sanitario rilasciato dall'organo competente (ASL) ai fini del rilascio della dichiarazione inabitabilità/inagibilità degli edifici, se non supportato dalla

perizia tecnica di cui al successivo comma 5, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.
5. Lo stato di precarietà dell'immobile è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di inagibilità/inabitabilità. Analogo iter subirà l'alternativa dichiarazione sostitutiva che il contribuente può presentare ai sensi del DPR 445/2000.
6. La riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale ai sensi del comma 5, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del comma medesimo.
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune entro 90 giorni dalla cessazione medesima

Art.16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) Gli immobili posseduti, nel proprio territorio, al Comune.
 - b) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) fabbricati classificati nelle categorie catastali E/1 ed E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del DPR 601/1973 e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli art. 12, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929, n. 810;
 - g) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera C) del DPR 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della Legge 222/1985;
 - i) Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
 - j) Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
 - k) Gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

TITOLO II

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art.17

VERSAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il p ossesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento, sia per la quota di competenza comunale che per la quota di spettanza statale, deve essere eseguito mediante l'utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.L. 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e la seconda il 16 dicembre (saldo). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno (unica soluzione).
4. Ai sensi dell'art 6, comma 8, del Decreto Legge 330/1994, convertito con modificazioni nella Legge n. 473/1994, il pagamento di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il **cui termine cade di sabato o di giorno festivo** è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
5. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.

Art . 18

IMPORTI MINIMI PER I VERSAMENTI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad 2 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta nell'anno di imposizione e non alle singole rate di acconto e di saldo. [(Art. 25, Legge 27/12/2002, N. 289).]

Art. 19

VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTITOLARE

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento dell'imposta municipale propria regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta, ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 20

DICHIARAZIONE IMU

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'Imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati, ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili o dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita degli immobili. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
5. In caso di omissione della dichiarazione si applicano le sanzioni ai sensi di legge.

TITOLO III

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art.21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 22

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMU

1. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, sanzioni e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'ente.
3. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla **rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti**, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.
4. **Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio** devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; tale provvedimento deve indicare, distintamente per ciascun anno, la pretesa tributaria ripartita per imposta, sanzioni ed interessi. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessantagioni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, il Comune può:
 - a. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti.

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo complessivo da recuperare comprensivo di imposta, sanzione ed interessi non supera, per ciascuna annualità, l'importo di € 30,00. (art. 3 commi 10-11 D.L. 2/3/2012, N. 126)

Art.23

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs.472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art 24

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs.19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i.
3. Si rinvia in materia agli artt. da 41 a 50 del Testo Unico delle Entrate Locali che disciplinano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli ulteriori istituti deflattivi.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al presente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Entrate locali.

Art. 25
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al RD. 14/4/1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
3. In ogni caso, si rinvia all'art. 22 del vigente Testo Unico delle Entrate Locale che regola la riscossione coattiva.
4. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art.26
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, **per la sola quota di competenza comunale**, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. In materia di rimborsi si rinvia all'art. 25 "Rimborsi di entrate comunali" del vigente Testo Unico delle Entrate Locali.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 23 del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 19 del presente regolamento.

Art.27
RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in tema di ICI, è possibile richiedere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, solo per il periodo dal quale decorre l'inedificabilità.
2. Il rimborso dell'imposta sarà riconosciuto dalla data di avvenuta inedificabilità dell'area e sarà limitato all'anno di variazione dello strumento urbanistico.
3. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati

iniziati, ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge 17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate ;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di in edificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
 - d) che il contribuente richiedente il rimborso non abbia ceduto l'area come edificabile;
 - e) che l'inedificabilità non sia stata richiesta dall'interessato ma sia stata disposta dall'ente o da enti sovracomunali;
 - f) che l'inedificabilità non sia sopravvenuta per l'inutilizzo del diritto a edificare nei termini previsti dallo strumento urbanistico o non sia sopravvenuta in applicazione di obblighi di legge.
5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate.
6. La domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di efficacia dei provvedimenti con i quali le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 28

COMPENSAZIONE

1. All'imposta Municipale Propria è applicabile l'istituto della compensazione. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo e/o dell'entrata, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento dello stesso tributo e/o entrata degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, ma deve essere presentata apposita istanza all'ufficio tributi.
3. In ogni caso, si rinvia all'art. 23 "compensazione" del vigente Testo Unico delle Entrate Locale.

Art. 29

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. da 33 a 40 del vigente Testo unico delle Entrate locali.

Art.30

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Anche all'imposta municipale propria si applicano le disposizioni del ravvedimento operoso breve e lungo ai sensi di legge.
Si rinvia all'art. 32 "Disposizioni in materia di ravvedimento" del vigente Testo Unico delle Entrate Locali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria e alle disposizioni regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, la proposta di regolamento è stata redatta sulla base della disciplina dell'Imposta Municipale Propria ricavabile dal D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011 e d.l. semplificazioni fiscali; a causa però della presenza di molti elementi di difficile interpretazione e soprattutto della mancanza di indicazioni interpretative di fonte Ministeriale, di interventi integrativi del legislatore e di chiarimenti che saranno elaborati dalla prassi e dalla dottrina, si ritiene opportuno precisare che **si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

Art. 32

ENTRATA IN VIGORE

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore **dal 1° gennaio 2012.**

Allegato A)

FATTISPECIE		ALIQOTA STABILITA DALLA LEGGE NAZIONALE DA TENER CONTO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO A GIUGNO.	ALIQOTE DEFINITIVE DA TENER CONTO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO A DICEMBRE 2012
Punto 1.	<p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (si intendono solo quelle classificate nella categoria C/2- C/6, C/7 <u>con limitazione ad una sola unità immobiliare appartenenze alle predette categorie catastali</u> (per il concetto di pertinenze si rimanda all'art. 7 del regolamento comunale)</p> <p>DETRAZIONE E MAGGIORAZIONI ALLA DETRAZIONE Si applica la detrazione di euro 200 (+ maggiorazione alla detrazione di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni residente e che abbia la dimora abituale nell'abitazione principale)</p>	<p>Aliquota ridotta dello 0,4%</p> <p>Gettito IMU di totale competenza comunale</p>	<p>Aliquota 0,55%,</p> <p>Gettito IMU di totale competenza comunale</p>
Punto 2	<p>Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze (immobili a disposizione, seconde case, altre pertinenze oltre il numero legale, fabbricati non di residenza del possessore) aree fabbricabili e terreni agricoli</p>	<p>Aliquota ordinaria di base 0,76 %</p> <p>Quota IMU riservato per legge allo Stato pari allo 0,38 % dell'imponibile (metà dell'aliquota base dello 0,76%); -Quota IMU di competenza del Comune dello 0,38%</p>	<p>Aliquota ordinaria per saldo IMU dello 1,00%</p> <p>Quota IMU riservato per legge allo Stato pari allo 0,38 % dell'imponibile (metà dell'aliquota base dello 0,76%); -Quota IMU di competenza del Comune dello 0,62%</p>
	<p>Fabbricati ad uso commerciale, industriale, uffici, negozi e botteghe ricompresi nelle categorie catastali (C1, C3,C4,C5, A10, gruppo D - E)</p>	<p>Aliquota ordinaria di base 0,76%</p> <p>Quota IMU riservato per legge allo Stato pari allo 0,38 % dell'imponibile (metà dell'aliquota base dello 0,76%); -Quota IMU di competenza del Comune dello 0,38%</p>	<p>Aliquota ordinaria di base provvisoria dello 1,06%</p> <p>Gettito IMU riservato allo Stato 0,38 % imponibile e 0,68 % di competenza comune (ovvero 6,8 per mille)</p>

Punto 3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	aliquota ridotta dello 0,2% Gettito di totale competenza comunale	Aliquota ridotta dello 0,2&
		Gettito di totale competenza comunale	
Punto 4	unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	L'aliquota ridotta e le detrazioni deliberate per l'abitazione principale e pertinenze dello 0,4 %	L'aliquota ridotta e le detrazioni deliberate per l'abitazione principale e pertinenze dello 0,55%
Punto 5	-Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari -Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	L'aliquota ridotta e le detrazioni deliberate per l'abitazione principale e pertinenze dello 0,4 %	L'aliquota ridotta e le detrazioni deliberate per l'abitazione principale e pertinenze dello 0,55%